

in ordine al reato p. e p. dall'articolo 125 del D.P.R. 115/2000 perché, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, formulava istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al Consiglio Dell'Ordine Avvocati di Rovigo, nella quale dichiarava "di non avere percepito reddito nel corso del 2011 e 2012 e non avere presentato dichiarazione dei redditi", (mentre risulta che nell'anno 2011 la medesima aveva percepito la somma di euro 36.053,98), attestando falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Con l'aggravante che dal fatto conseguiva l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

In Rovigo il 21.01.2013.

d
di
di

MOTIVAZIONE

Osserva il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta, alla presenza dell'imputata _____, mediante esame del testimone _____, nonché mediante esame dell'imputata ed acquisizione di documenti, non è possibile ritenere raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei contestato.

Risulta documentalmente ed è pacifico che in data 21.1.2013 l'imputata compilava di proprio pugno la dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 dpr 445 del 2000, nella quale attestava di non aver percepito redditi nel corso degli anni 2011 e 2012 e di non aver presentato dichiarazioni dei redditi. Come confermato in sede di esame dalla stessa imputata, la predetta dichiarazione veniva presentata ai fini della richiesta di gratuito patrocinio, nell'ambito del giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Rovigo (RG _____/13) dalla stessa imputata, assistita dall'avv. _____,

nei confronti del marito _____ in punto di assegno di mantenimento per la figlia minore, beneficio a cui veniva ammessa nell'ambito dello stesso procedimento.

E' parimenti pacifico, come chiaramente emerso dall'esame del testimone avv. _____ che ha patrocinato nel 2015 per conto della stessa imputata la causa di lavoro innanzi al Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento subito (n. _____/2010 RG), che, all'esito del predetto giudizio, la società datrice di lavoro soccombente veniva condannata a favore della _____ al risarcimento dei danni da illegittimo licenziamento, oltre al pagamento della differenza salariale conseguente alla riqualificazione della mansione riconosciuta, da apprendista a lavoro a tempo indeterminato, sentenza provvisoriamente esecutiva, confermata dalla Corte di Appello di Venezia; in esecuzione della pronuncia, l'imputata incassava dalla datrice di lavoro, con pagamento rateale da gennaio 2011 fino al 20.5.2011, la somma complessiva di € 7500 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la ulteriore somma di € 15.131, oltre interessi di legge, per la predetta riqualificazione della categoria lavorativa, per un totale, quindi, di circa € 25.600 (vd testimonianza _____).

E' emerso poi che l'imputata conferiva apposita delega al suo legale, avv. _____ al fine di incassare e quietanzare le predette somme, che venivano recapitate, come per prassi, a mezzo dei sindacati presso la camera di commercio.

A tal proposito, l'imputata ha dichiarato, in sede di esame, che al momento della presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, non aveva dichiarato il predetto reddito derivante dalla causa di lavoro conclusasi con sentenza a sé favorevole, non sapendo che si trattasse, in parte, di somme aventi natura di fonte reddituale, bensì ritenendo si trattasse di un mero indennizzo. A tal

riguardo, dalla testimonianza dell'avv. _____, avvalorata dalla copia degli assegni e delle lettere accompagnatorie del legale della società condannata ad erogare le somme predette, è emerso altresì che i predetti pagamenti erano effettuati in modo rateale e senza distinzione alcuna delle diverse voci di credito, addirittura comprensive delle spese legali riconosciute in base alla sentenza, che venivano trattenute quindi dallo stesso avvocato _____.

L'imputata, inoltre, ha dichiarato di aver compilato la predetta dichiarazione sostitutiva di notorietà con l'aiuto del suo difensore avv. _____, la quale le suggeriva di fornire le indicazioni, se pur sovrabbondanti, circa i redditi dell'anno 2011 oltre che dell'anno 2012, nonostante il ricorso fosse depositato nel maggio 2013, aggiungendo di non aver avuto il minimo sospetto, in quella sede, di dover dichiarare le predette somme ricevute all'esito della causa di lavoro, precisando che a seguito del licenziamento subito nel 2005, aveva studiato all'università e si era laureata nel 2012, senza più svolgere attività lavorativa, se non qualche lavoro precario.

L'insieme delle evidenze emerse non consente di ritenere dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata.

Se dall'un lato va evidenziata la irrilevanza della falsa (non corretta) dichiarazione relativamente ai redditi del 2011, dovendo la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio fondarsi esclusivamente sul reddito dell'ultimo anno di imposta precedente alla domanda stessa, quindi il 2012, mentre del resto la dichiarazione è del tutto veritiera quanto alla mancata percezione dei redditi nel 2012, allorquando l'imputata non svolgeva alcuna attività lavorativa, dall'altro lato va considerato scusabile l'errore o falso convincimento in cui appare essere caduta la _____, nel ritenere cioè le somme ricevute tutte a titolo di mero indennizzo, come tale non concorrente alla formazione del reddito, non trattandosi invero di errore su legge penale, ma semmai di errore sul contenuto tecnico giuridico di una pronuncia giudiziale, di per sé indubbiamente di complessa lettura e comprensione da parte di chi non ha specifiche conoscenze giuridiche; il dubbio sul fraintendimento del contenuto della sentenza è vieppiù avvalorato dalla successiva fase esecutiva dei pagamenti, che avveniva, come dimostrato, in assenza di qualsivoglia distinzione di voci e categorie, mediante pagamento per il tramite di assegni intestati al legale e da questi incassati e quietanzati. E' verosimile, quindi, che anche in fase di riscossione delle somme, l'imputata non abbia avuto alcuna contezza del titolo specifico in base al quale le somme venivano incassate, tenuto conto poi che nei due procedimenti era stata difesa da due distinti legali, non collegati tra loro.

Per quanto premesso, appare insufficiente la prova circa la coscienza e volontà della _____ di attestare una falsa situazione reddituale ai fini dell'ammissione al beneficio, con conseguente assoluzione dell'imputata come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co 2 c.p.p.

assolve

██████████ dal reato a lei ascritto in quanto il fatto non costituisce reato.

Motivazione in 60 giorni.

Rovigo, 20.12.2017

IL GIUDICE

Valentina Verduci

Valentina Verduci

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI ROVIGO

OGGI 1.0. GEN. 2018

Il Cancelliere

Dr. Francesco Rinaudo

FR